



Anno XXXIII - N° 7 del 25/1/2010 Quotidiano - Poste Italiane s.p.a. - Sped.abb.post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n°46), art. 1 comma 1, DCB Po  
Dir. resp.: Cristina Di Gleria - Reg. Trib. BO n° 4686 del 23/11/78 Dir. e Amm.: Soc. Editoriale Artigianato e Piccola Impresa dell'Emilia R. Via Rimini, 7 - Bologna -  
Tel. 051/2133624 Copia 1,50 euro - Stampa: Rindi

## ANNO NUOVO MUSICA VECCHIA: Ancora rincari per le imprese

**I**l 2010 si è aperto all'insegna di nuovi aumenti. Non possiamo non riflettere sui meccanismi con cui devono fare i conti le imprese, in particolare sui rapporti con la committenza. Committenza che come in questo caso ha due facce, solo formalmente distinte. Da una parte, in qualità di committente dei servizi di autotrasporto; e da questo punto di vista non c'è bisogno di spiegare alcunché agli imprenditori, dato che da troppi anni stanno subendo i risultati di una pressione politico-lobbystica che ha scardinato tutte le regole di un sano e corretto rapporto fra imprese e i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: una concorrenza dissennata che si scarica sulla sicurezza e apre le strade al consolidamento, anche nell'autotrasporto, di una imprenditoria sempre meno sana e pulita. Dall'altra, quali soggetti erogatori di servizi e/o prodotti alle imprese in regime sostanzialmente di monopolio: autostrade e carburanti. In questi giorni non si può certo dimenticare la battaglia fatta sulle concessioni autostradali e sulle relative metodologie di aggiornamento

dei pedaggi; così come non si può che sorridere amaramente di fronte ad alcune decisioni dell'Antitrust rispetto a denunce ed esposti che CNA-FITA ha presentato relativamente al cartello delle compagnie petrolifere. Col risultato per le imprese che, al danno si aggiunge la beffa: le Organizzazioni dei consumatori che paventano un aumento dei costi dei trasporti. Vale la pena di ricordare a tutti che anche quando il gasolio aveva raggiunto livelli di aumento del 40%, l'autotrasporto era stato costretto ad abbassare i propri corrispettivi. Quando allora qualcuno chiede al mondo dell'autotrasporto di essere più conciliante e costruttivo con la propria committenza, dovrebbe ricordarsi di cosa stiamo parlando. Il mondo dell'autotrasporto ha dimostrato ancora una volta grandissimo senso di responsabilità, rinviando l'iniziativa del fermo nazionale dei servizi a quanto scaturirà dai lavori del tavolo tecnico; che poi è squisitamente politico, con il Governo e la committenza. Certo è che non possiamo pensare che il nuovo anno porti benefici solo a qualcuno.

## Per le assenze introdotto un nuovo modulo di controllo

Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 04 agosto 2008, n. 144 (G.U. n. 218 del 17 settembre 2008) è stata recepita la Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nonché vengono disciplinati i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo (cronotachigrafo analogico e digitale) nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006,

*segue a pag. 2*

**Direttive e calendario  
dei giorni vietati  
alla circolazione nel 2010**

*Pag. 3-6*

**Istituito il sistema  
informatico per la  
tracciabilità dei rifiuti  
(SISTRI)**

*Pag. 7*

**BREVI: riassegnati  
i Fondi INVITALIA**

*Pag. 7*

**Autoliquidazioni 2009-2010:  
ridotto il premio speciale  
per le imprese artigiane  
dell'autotrasporto merci**

*Pag. 8*



relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio CEE n. 3821/85 e CE n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento CEE n. 3820/85. Per quanto riguarda la pianificazione dei controlli su strada, la predetta normativa prescrive che gli stessi siano effettuati in luoghi ed orari diversi e debbano riguardare una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni debbono essere condotte in modo che vengano verificati almeno i seguenti punti (allegati I - parte A del presente decreto):

1. i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

2. per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3;

3. all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4. il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta

del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati nell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento CE n. 561/2006. Inoltre, i posti di controllo dovranno essere effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o sulle aree di parcheggio e quando è necessario a tutelare l'incolumità delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze. L'articolo 9 del Decreto in esame ha introdotto il "modulo di controllo" delle assenze dei conducenti, ovvero l'assenza: per malattia; per ferie; per congedo o recupero; per la guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 o dell'accordo AETS; per l'esecuzione di un altro lavoro diverso dalla guida; per disponibilità, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, comma 3 della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla Decisione della Commissione 2007/230/CE del 12 aprile 2007 (modificato dalla Decisione della Commissione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009), che deve essere compilato in ogni sua parte (il modulo deve essere conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce). Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che il predetto modulo dovrà essere portato al seguito dal conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti CE n. 561/2006 e CEE n. 3821/85 per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7 del regolamento CEE n. 3821/85 e dovrà essere esibito a richiesta degli organi deputati al controllo.

Con Decisione n. 2009/959/UE del 14 dicembre 2009, la Com-

ATTESTAZIONE DI ATTIVITA' (1) REGOLAMENTO (CE) N. 561/2006 O AETS (2)	
<small>Il presente modulo deve essere riempito a macchina e firmato prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Il modulo va custodito insieme alle registrazioni originali del tachigrafo che devono essere conservate. Le dichiarazioni mendaci costituiscono reato.</small>	
<b>Parte da compilarsi a cura dell'impresa</b>	
1. Nome dell'impresa.....	.....
2. Indirizzo, codice postale, città, paese.....	.....
3. Numero di telefono (compreso il prefisso internazionale).....	.....
4. Fax (compreso il prefisso internazionale).....	.....
5. E-mail.....	.....
<b>Il/la sottoscritto/a:</b>	
6. Cognome e nome.....	.....
7. Posizione all'interno dell'impresa.....	.....
<b>dichiara che il conducente:</b>	
8. Cognome e nome.....	.....
9. Data di nascita (giorno, mese, anno).....	.....
10. Numero di patente di guida oppure numero della carta d'identità oppure numero del passaporto.....	.....
11. Che ha iniziato a lavorare nell'impresa (giorno, mese, anno).....	.....
<b>per il periodo</b>	
12. dal (ora-giorno-mese-anno).....	.....
13. al (ora-giorno-mese-anno).....	.....
<input type="checkbox"/> 14. era assente per malattia (*)	
<input type="checkbox"/> 15. era in ferie (*)	
<input type="checkbox"/> 16. era in congedo o in recupero (*)	
<input type="checkbox"/> 17. era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS (*)	
<input type="checkbox"/> 18. eseguiva un altro lavoro diverso dalla guida (*)	
<input type="checkbox"/> 19. era disponibile (*)	
20. Luogo.....	Data.....
Firma.....	
21. Il/la sottoscritto/a conducente conferma di non essere stato/a alla guida di un veicolo rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS durante il periodo sopra indicato.	
22. Luogo.....	Data.....
Firma del conducente.....	
<small>(1) Il presente modulo è disponibile in formato elettronico e stampabile su internet sul sito cc.europa.eu            (2) Accordo europeo relativo all'attività di equipaggi di veicoli adibiti al trasporto internazionale su strada.            (*) Barrare solo una delle caselle.</small>	

missione europea ha modificato la Decisione n. 2007/230/CE relativa al modulo di attestazione in materia sociale nel settore dei trasporti su strada che deve essere impiegato esclusivamente se le registrazioni tachigrafiche, per ragioni obiettive e tecniche, non sono in grado di dimostrare che sono state rispettate le disposizioni del regolamento CE n. 561/2006. Per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese, l'allegato I, parte B, richiede che nei locali delle imprese occorre controllare in aggiunta a quanto stabilito nella parte A i seguenti punti:

a) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;

b) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;

c) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio, si rappresenta che l'articolo 9, commi 4 e 5 del D. Lgs.

144/08 prescrive che "Salvo che il fatto costituisca reato e ferma l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con sé ovvero tiene in modo incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni" - "Alla stessa sanzione è soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2 (un anno). Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni".

**Franco Medri**  
 Sostituto Commissario della  
 Polizia Stradale

# DIRETTIVE E CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2010

**Pubbllichiamo di seguito il testo del decreto ministeriale sulle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per l'anno 2010**

**L** MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(omissis...)

DECRETA

**Art. 1**

**1.** Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2010 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
- f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 3 aprile;
- g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 5 aprile;
- h) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 6 aprile;
- i) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 30 aprile;
- j) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 maggio;
- k) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 maggio;
- l) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- m) dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del 26 giugno;
- n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 3 luglio;
- o) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 luglio;
- p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 luglio;
- q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 luglio;
- r) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
- s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 luglio;
- t) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
- u) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 7 agosto;
- v) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
- w) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 14 agosto;
- x) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 21 agosto;
- y) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 28 agosto;
- z) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 ottobre;
- aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 4 dicembre;
- cc) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;
- dd) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;
- ee) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- ff) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;

**2.** Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la

massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione.

**Art. 2**

**1.** Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

**2.** Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

**3.** Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia, (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, e che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001.

**4.** Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

**5.** Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio

nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati stradamare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art. 1 del Decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art.1 non trova applicazione.

**6.** Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

**7.** Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

### Art. 3

**1.** Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- e) appartenenti al Ministero delle Comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
- f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
  - m 1) giornali, quotidiani e periodici;

m 2) prodotti per uso medico;

m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

**2.** Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso

più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

### Art. 4

**1.** Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

**2.** I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo

ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

#### Art. 5

**1.** Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: **a)** l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi; **b)** la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità; **c)** le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; **d)** il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; **e)** la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

**2.** Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: **a)** l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare; **b)** le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; **c)** l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

**3.** Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

#### Art. 6

**1.** Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
- b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
- d) il prodotto oggetto del trasporto;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

**2.** Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza si svolge lo spettacolo, previo benessere della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.

#### Art. 7

**1.** L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benessere.

**2.** Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

**3.** Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

**4.** Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

#### Art. 8

**1.** Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
- b) militari per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti" purché

muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

#### Art. 9

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 19 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubbli-

ca sicurezza, approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

#### Art. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

#### Art. 11

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l'Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

## DI.V.A. Srl

Difesa e valorizzazione ambientale  
Via di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
Tel. 051/321398 Fax: 051/7090366  
E-mail: divambiente@divambiente.it

**Convenzionata  
con  
FITA - CNA  
Emilia  
Romagna**



#### RIFIUTI E RECUPERABILI

Personale qualificato per il ruolo di  
Responsabile Tecnico  
Iscrizione Albo Smaltitori  
Autorizzazioni allo stoccaggio di rifiuti (Art.  
27-28-33-D.L.vo 22/97)

Rinnovo iscrizioni, variazioni ed integrazioni  
Perizie tecniche dei veicoli e degli impianti  
Dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti e/o  
smaltiti e compilazione MUD Iscrizione ai  
Consorzi Obbligatorii Documentazione obbligatoria al trasporto dei rifiuti.

#### ADR TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

Personale qualificato per il ruolo di  
Consulente per le merci pericolose  
Assistenza e redazione delle relazioni annuali  
Variazione sugli incidenti per le attività interne ed esterne all'impresa Consulenza sulla corretta applicazione dell'accordo ADR.

#### RUMORE - EMISSIONE IN ATMOSFERA

## Trasporto rifiuti: istituito SISTRI per combattere lo smaltimento illecito

**E'** stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce il SISTRI a partire dal 14 gennaio 2010. Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale di mercoledì 13 gennaio 2010, è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Ambiente 17 dicembre 2009 di istituzione del sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che verrà gestito direttamente dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, al fine di preveni-

re e ridurre il fenomeno dei reati ambientali connessi allo smaltimento illecito dei rifiuti.

Il Decreto prevede una applicazione graduale del sistema e in particolare i soggetti tenuti sono suddivisi in due distinti gruppi: **Primo gruppo:** produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi con oltre 50 dipendenti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiu-

ti con più di 50 dipendenti; commercianti e intermediari di rifiuti; consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; imprese che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti; i soggetti coinvolti nel trasporto intermodale dei rifiuti.

L'iscrizione al Sistri (on line, via fax o telefonicamente) entro il 28 febbraio 2010, successivamente saranno consegnati i dispositivi UBS ed eventuale BLAK BOX da installare sui veicoli. L'avvio operatività del SISTRI dal 13 luglio 2010 (180 giorni dall'entrata in vigore del DM 17/12/2009).

**Secondo gruppo:** produttori iniziali di rifiuti pericolosi, compresi coloro che effettuano il trasporto dei propri rifiuti pericolosi fino a 50 dipendenti; imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti tra 50 e 11

dipendenti.

L'iscrizione al SISTRI (on line, via fax o telefonicamente) dal 13 febbraio 2010 al 30 marzo 2010 e successivamente verranno consegnati i dispositivi UBS ed eventuale BLAK BOX da installare sui veicoli. L'avvio operatività del SISTRI dal 12 agosto 2010 (210 giorni dalla entrata in vigore del DM 17/12/2009).

Per i soggetti sottoelencati la iscrizione al SISTRI è volontaria e può avvenire a partire dal 12 agosto 2010: imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti; gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi; imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da attività diverse da artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.

Il Ministero dell'ambiente ha attivato un portale specifico all'indirizzo [www.sistri.it](http://www.sistri.it).

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla riassegnazione dei "fondi INVI-TALIA" relativi all'esercizio finanziario 2010. Sono stati infatti riassegnati integralmente al Comitato Generale per l'Albo degli autotrasportatori in due tranche, 60 milioni di euro relativi alla riduzione dei pedaggi autostradali dell'anno 2007 e 44 milioni di euro per la riduzione delle tasse automobilistiche dell'anno 2009.*

## FITALOG

**FITALOG Service nasce su iniziativa degli autotrasportatori di CNA-FITA con l'obiettivo di:**

- fornire un valido supporto alle esigenze di servizi delle imprese di autotrasporto
- concorrere alla crescita delle imprese ed alla loro qualificazione
- ridurre i costi di esercizio e aumentare la redditività delle imprese

Questi alcuni dei principali servizi per le imprese:

- **GESTIONE E RICORSO VERBALI IN ITALIA:** i soci possono contare di un innovativo servizio che prevede la gestione completa dei vostri verbali italiani.
- **ASSISTENZA LEGALE ALL'ESTERO:** tramite un accordo stipulato con la C&F Gastaldi, possibile avere assistenza legale in tutta Europa come: ricorso ai verbali e anticipo cauzioni, difesa penale, assistenza sanitaria, garanzia di pagamento, ricorso incidenti stradali, recupero crediti.
- **ASSICURAZIONI:** è una risposta strutturale che consente una forte riduzione del costo medio delle coperture, garanzie contrattuali estese ed un'elevata qualità del servizio. Le coperture assicurative prestate da primarie compagnie d'assicurazione sono: R.C.AUTO, per autocarri adibiti al trasporto di cose per conto di terzi e conto proprio, incendio e furto, garanzie speciali, kasko, soccorso stradale, infortunio del conducente, tutela legale, ritiro patente, RC Vettoriale.
- **AREE DI SERVIZIO:** per tutti i soci è possibile far carburante presso l'area di servizio del consorzio FANO TRANSERVICE di Fano o presso il PARCO TIR di Pesaro. In questo modo le imprese potranno acquistare carburante a prezzo extra rete, come se facessero rifornimento alla loro cisterna di casa!!!

Per informazioni contattare

FITALOG-SERVICE Soc. Coop. a r.l. - Via San Marino, 30/32 00198 Roma

Tel. 06/84242596 - 06/8424609 Fax: 06/84242612

[www.fitalog.it](http://www.fitalog.it) - [info@fitalog.it](mailto:info@fitalog.it)

o la Segreteria Provinciale FITA di appartenenza

# Autoliquidazione 2009/2010 RIDOTTO IL PREMIO SPECIALE PER L'AUTOTRASPORTO MERCI

**T**ra i vari sconti e agevolazioni previste, c'è anche la riduzione del premio unitario speciale per le imprese artigiane dell'autotrasporto merci. In merito alle agevolazioni contributive da applicare in sede di autoliquidazione 2009-2010 l'INAIL ha comunicato la riduzione del premio unitario speciale. Alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto merci, è applicata (decreto interministeriale del 25/6/2009 e nota DC Rischi n. 9192 del 13/10/2009) la riduzione del premio speciale unitario nella misura del 14,01%. Tale riduzione si applica, secondo quanto comunicato da INAIL, alla sola regolazione 2009 ed è strettamente connessa alla voce di tariffa. Pertanto, i componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), che svolgono più di una lavorazione, dovranno applicare la riduzione alla sola percentuale di premio speciale unitario relativa

all'autotrasporto. E' in corso la rielaborazione delle basi di calcolo del premio per le imprese interessate, nelle quali verrà indicato il premio speciale unitario al netto della riduzione. Si coglie l'occasione per ricordare che l'apertura di un nuovo cliente non determina in automatico l'inserimento del codice di agevolazione; quindi l'operatore, dopo aver generato il numero di PAT, deve inserire nella schermata "Agevolazioni" il codice 778.



**UNIPOL**  
UGF ASSICURAZIONI

+RISPARMIO  
+SICUREZZA  
CON LE NOVITA'  
UNIPOL

Segnali positivi  
per la tua assicurazione auto.

## Ecco il risparmio e la sicurezza che cercavi.

Ti presentiamo le soluzioni che Unipol Assicurazioni, prima in Italia, ha realizzato per te.

## UNIBOX®

La prima polizza Auto che comprende il più avanzato sistema satellitare per la tua sicurezza e la trasparenza in caso di sinistro. Con Unibox risparmi il **20% sulla RCA** e il **50% su Incendio e Furto**. Non devi sostenere spese né per l'acquisto del dispositivo, né per la prima installazione. Solo l'**abbonamento** annuo per i servizi della centrale operativa di OctoTelematics, partner dell'iniziativa.



Attiva le garanzie specifiche e sarà Unibox a:

- localizzare la tua auto in caso di furto denunciato;
- allertare la centrale operativa per i soccorsi in caso di incidente.

**Tecnologia trasparente al tuo servizio.**

L'assicurazione che cercavi esiste.  
Nelle Agenzie Unipol.

**UNIPOL**  
UGF ASSICURAZIONI

[www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol)



**Sconti aggiuntivi con la tua Convenzione**